



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Ghana

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015²

sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti
concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
(Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2019⁴,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI:

- a. che la Repubblica del Ghana deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI;
- b. a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁵ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

¹ RS 101

² RS 653.1

³ RS 0.653.1

⁴ FF 2019 3491

⁵ FF 2018 41

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.